



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE
V.I.A. E V.A.S. 5 ottobre 2010, n.449**

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento della coltivazione di cava di tufo calcarenitico in loc. Palombara, nel Comune di Taranto catastalmente individuato al: Fl. di mappa 17, p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122; Fl. di mappa 17, p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. di mappa 8, p.lle 34-35-38-39-41 e 54; Fg. di mappa 23, p.lle 96-106-107-108-128-241; Fg. di mappa 17, p.lle 32-33-34-37-38-60-63 - Proponente: Ditta Vergine Giuseppe.

L'anno 2010 addì 5 del mese di Ottobre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 4 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

• Con nota prot. n. 3289 del 12.03.2009 il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte in seno al Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 07.11.2007, provvedeva, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 15/2005, a notificare il preavviso di parere sfavorevole relativo al procedimento di compatibilità ambientale per l' ampliamento della coltivazione di cava di tufo calcarenitico in loc. Palombara, nel Comune di Taranto, catastalmente individuato al Fl. di mappa 17, p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122, Fl. di mappa 17, p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. di mappa 8, p.lle 34-35-38-39-41 e 54, Fg. di mappa 23, p.lle 96-106-107-108-128-241, Fg. di mappa 17, p.lle 32-33-34-37-38-60-63, proposto dalla Ditta Vergine Giuseppe con sede in Lizzano (Ta), alla via Benedetto Croce, 6.

Nella predetta nota venivano evidenziate le motivazioni, di seguito riportate, che avevano indotto il Comitato Reg.le di V.I.A. ad esprimere parere sfavorevole all'intervento proposto:

“Nella seduta del 7.11.2007, il Comitato VIA, valutando le proposte progettuali presentate dalla Ditta Vergine ha ritenuto opportuno “.....per quanto di Sua competenza, atteso che la stessa normativa in materia di VIA prevede una valutazione complessiva di un'ipotesi progettuale e non già suddivisa in più lotti per di più adiacenti, di dover valutare i quattro interventi in un'unica soluzione per cui propone la ripresentazione del progetto con una Valutazione di Impatto Ambientale che tenga conto degli impatti cumulativi anche in relazione alle attività già esistenti.”

Al fine di ottemperare alle prescrizioni del Comitato, la Ditta ha presentato, in data 15.05.2008 prot. n 7139, uno Studio di Impatto Ambientale per l'intera area dei quattro cantieri per cui si richiede l'ampliamento.

Il progetto esaminato è costituito dai seguenti elaborati:

- „ Allegato 1: Valutazione del Rumore Ambientale;
- „ Allegato 2: Misura delle emissioni diffuse;
- „ Allegato 3: Documentazione fotografica;
- „ Allegato 4: Analisi costi-benefici;
- „ Allegato 5: Sintesi Non Tecnica;
- „ Studio di Impatto Ambientale (SIA);
- „ Tavola1: Inquadramento territoriale su catastale;
- „ Tavola 1a: Inquadramento territoriale su aerofotogrammetria;
- „ Tavola 2.01: Elementi del PUTT/P Regione Puglia (Ambiti Territoriali Estesi);
- „ Tavola2.02: Elementi del PUTT/P Regione Puglia (Ambiti Territoriali Distinti);
- „ Tavola 2.03: Elementi del Piano Assetto Idrogeologico Regione Puglia;
- „ Tavola 2.04: Elementi del Piano Regionale Attività Estrattive Regione Puglia;
- „ Tavola 2.05: Elementi del Piano di Tutela delle Acque Regione Puglia;
- „ Tavola 2.05b: Elementi del Piano di Tutela delle Acque Regione Puglia;
- „ Tavola 2.06: Carta dell'Uso del Suolo;
- „ Tavola3: Carta dei valori di polverosità;
- „ Tavola 4: Carta della Rumorosità.

L'area destinata all'ampliamento delle aree di cava già autorizzate, è ubicata in Loc.tà “ Palombara” in agro di Taranto/B a quote che vanno da 67m a 76m.

La richiesta di autorizzazione all'ampliamento dell'attività estrattiva riguarda le p.lle n.32-33-34-37-38-41-42-43-44-45-46-53-54-58-59-60-61-62-63-64-65-66-72-116-121 e 122 del foglio n. 17, p.lle n. 96-106-107-108-128 e 241 del foglio di mappa n. 23 del Comune di Taranto/B e le p.lle n. 34-35-38-39-41 e 54 del foglio di mappa n. 8 già del Comune di Roccaforzata e trasferite al Comune di Taranto/B, estesi circa 232.900 mq (superficie sfruttabile) per un Volume di materiale calcarenitico estraibile pari a circa 3.450.700 mc.

L'area di cava si trova a circa 2 Km da Monteparano e vi si giunge dalla SS 7 ter tramite Strada Vicinale Canuddi al Km 6 e Strada Vicinale Fragagnano-Faggiano.

Per tutti e quattro i siti è prevista l'estrazione di calcarenite in blocchi, la tipologia di coltivazione è “a fossa” ed è previsto un approfondimento massimo di 23 metri da p.c. La ditta ritiene di sistemare i cantieri esauriti predisponendoli ad una possibile utilizzazione in ordine alla stessa destinazione che avevano al momento dell'inizio dei lavori, per uso agricolo a seminativo.

È stato effettuato uno studio sulla stabilità delle pareti di cava e delle scarpate escludendo qualsivoglia fenomeno di cedimento o dissesto.

E' stato effettuato uno studio sulla valutazione del rumore ambientale e una misura delle emissioni diffuse in atmosfera.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli “Ambiti Territoriali Estesi” si evince che l'area di intervento ricade in Ambito“E”- valore normale - laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli “Ambiti Territoriali Distinti” si evince che l'area di intervento non è soggetta ad alcun vincolo.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

L'area oggetto di intervento ricade solo parzialmente in un BC secondo il P.R.A.E.

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E.

L'area in esame non è classificata tra quelle a rischio idraulico perimetrale dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Risulta agli atti (prot. n. 1806 del 06/02/2009) il parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Taranto.

In seguito all'esame della documentazione presentata dalla Ditta (SIA, elaborati grafici, ortofoto, ecc...) e in seguito a una ulteriore verifica della suddetta documentazione da parte degli uffici in fase di istruttoria, è emerso che in adiacenza alle aree di cava per cui si richiede l'ampliamento insiste una "Discarica di rifiuti non pericolosi con annesso impianto di trattamento e recupero" di proprietà della Società Vergine Srl.

L'impianto ubicato in Loc. "Palombara" al Foglio di mappa n. 23 del Comune di Taranto, p.lle n.6-95-97-98-99-100-101-109-117-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-159-162-167-168-170-171-172-173-174-187-196-199-201-203-204-208-209-221-222-235-245-256-257-258-259-260-261-266-267 risulta autorizzato alla realizzazione e gestione con Determina Dirigenziale n. 172 del 03.11.2005 della Provincia di Taranto (sospesa in data 02.01.2006 con Det. n. 1 e poi riconfermata in data 22.03.2006 con Det. n. 22).

Inoltre, con Determina Dirigenziale n. 384 del 19.06.2008 dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento atmosferico, IPPC-AIA, viene rilasciata alla Ditta Vergine Srl, l'AIA di cui al D. Lgs. n.59/2005.

Alla data di presentazione del progetto relativo alla richiesta di autorizzazione all'ampliamento delle cave (15.05.2008 prot. n 7139), così come richiesto dal Comitato V.I.A.nella seduta del 17.11.2007, l'impianto di discarica adiacente al sito oggetto del presente parere era già stato autorizzato.

Nella documentazione esaminata (SIA, allegati grafici, documentazione fotografica, ecc...) non è rappresentato né valutato tale impianto.

Nello specifico la carta dell'uso del suolo, che ha la funzione di individuare tutte le attività produttive e le destinazioni dei terreni comprese nel raggio di un Km dall'intervento proposto, classifica i terreni sede dell'impianto di smaltimento come terreni adibiti ad uso agricolo (seminativo). Tutta la documentazione fotografica e cartografica non mostra l'esistenza di tale impianto di smaltimento che risulta invece adiacente ai lotti della cava in oggetto.

La Ditta in data 15.05.2008 prot. n 7139, ha presentato uno studio che non riportando tutte le attività presenti nel raggio di un Km dall'area oggetto di intervento non ne ha valutato gli impatti cumulativi.

Alla luce delle suddette considerazioni il Comitato VIA, per quanto di sua competenza, ritiene di non poter valutare favorevolmente il progetto proposto dalla Ditta Vergine.....";

- Sempre in data 12.03.2009, contestualmente alla notifica del preavviso sopra esplicitato, la stessa ditta Vergine Giuseppe presentava rinuncia alla procedura di V.I.A. del progetto in argomento, poiché stava "...provvedendo ad una sostanziale modifica dei progetti originali, escludendo alcuni terreni ed includendone altri...";

- Atteso che la fase istruttoria del procedimento di che trattasi risultava conclusa e che non erano pervenute le controdeduzioni richieste con la richiamata nota prot. n. 3289/2010, il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 6602 del 10.06.2009, trasmetteva al proponente ed agli enti territorialmente competenti la Determina Dirigenziale n. 271 del 21.05.2009 con la quale si era provveduto a formalizzare il parere negativo di compatibilità ambientale dell'intervento in discussione, per le motivazioni riportate nello stesso provvedimento.

Con la stessa nota il Servizio Ecologia comunicava di prendere atto della richiesta di rinuncia presentata dal proponente ed esplicitata al punto precedente;

- Con nota acquisita al prot. n. 9489 del 06.08.2009 l'avv. Pietro Quinto, in nome e nell'interesse della ditta Vergine Giuseppe che controfirmava per ratifica ed accettazione, chiedeva il rinnovo della procedura di V.I.A. sulla base delle seguenti considerazioni: "la ditta Giuseppe Vergine ha tutt'ora interesse alla positiva definizione della pratica avendo abbandonato l'idea di variare il progetto

presentato (ove occorra, la presente vale quale ritiro della rinuncia del 12 marzo 2009);

- il provvedimento negativo rilasciato dall'Ufficio non può valere a definire la pratica in quanto è stato reso in un momento in cui la richiesta era stata "bloccata" dall'istante;
- alla presente si allega uno studio completo che tiene conto della presenza in adiacenza all'impianto della discarica di rifiuti non pericolosi e del relativo, eventuale, impatto sulla richiesta della ditta Giuseppe Vergine;
- per il resto si conferma il contenuto di tutti gli elaborati già prodotti e sui quali è stato espresso parere favorevole da parte della Provincia di Tarante;
- si conferma altresì che il progetto non è variato in alcuna parte sicché non è necessario procedere alla ripubblicazione della richiesta di VIA...";

- Il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 9702 dell'11.08.2009, così riscontrava la sopra esplicitata richiesta: "...l'Ufficio non può procedere ad un riesame del provvedimento di V.I.A. relativa alla cava per le ragioni che seguono. Con Determina n. 271 del 21 maggio 2009 il procedimento si è concluso con l'adozione del parere negativo di V.I.A....ad ogni modo, in data 12 marzo 2009, contestualmente alla notifica del preavviso di rigetto...la stessa ditta Vergine ha presentato la rinuncia alla procedura di V.I.A. del progetto...Tale rinuncia non poteva affatto impedire la conclusione del procedimento, il cui esito negativo ad ogni modo non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all'istante, considerata la volontà della stessa di rinunciare al procedimento in corso. D'altra parte la pubblica amministrazione nell'espletamento delle proprie funzioni non può arbitrariamente evadere qualsivoglia istanza che non sia normativa prescritta o contemplata senza incorrere in violazioni, favorendo in tal modo l'interesse privato su quello pubblico. Si invita quindi il proponente, laddove interessato, a ripresentare nuova e formale istanza, corredandola di tutti gli atti ed documenti per legge prescritti;

VISTO CHE:

- Con istanza datata 09.11.2009, acquisita al prot. n. 13641 dell'11.12.2009 del Servizio Ecologia, l'avv. Pietro Quinto - Via Garibaldi, 43, Lecce -, in nome e nell'interesse della ditta Vergine Giuseppe che controfirmava per ratifica ed accettazione, formulava, al solo Servizio Ecologia della Regione Puglia, istanza per la definizione di un nuovo procedimento finalizzato al rilascio del parere di compatibilità ambientale relativamente all' ampliamento della coltivazione di cava di tufo calcarenitico in loc. Palombara, nel Comune di Taranto, catastalmente individuato al Fl. di mappa 17, p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122, Fl. di mappa 17, p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. di mappa 8, p.lle 34-35-38-39-41 e 54, Fg. di mappa 23, p.lle 96-106-107-108-128-241, Fg. di mappa 17, p.lle 32-33-34-37-38-60-63.

Nella stessa nota il predetto legale rappresentava: "...Faccio presente che la documentazione è già in possesso di Codesta Spettabile Amministrazione per aver quest'ultima già esaminato l'istanza, definita negativamente per ragioni formali con determina n. 271/09. Si conferma pertanto il contenuto di tutti gli elaborati già prodotti (ivi compreso il SIA aggiornato in data 28.07.2009) e sui quali è stato espresso parere favorevole da parte della Provincia di Taranto. Si conferma altresì che il progetto non è variato in alcuna parte. In conformità a quanto stabilito dal TAR Lecce con la ordinanza n. 830/09 il nuovo procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la società istante adirà il Giudice Amministrativo affinché sanzioni il mancato rispetto dei termini procedurali previsti nonché condanni la Regione Puglia al risarcimento degli ingenti danni subiti dalla ditta Vergine Giuseppe;

A detta istanza venivano allegate copie delle pubblicazioni dell'avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento proposto, effettuate sul BURP n. 190 del 26.11.2009, sul quotidiano nazionale "AV", del quale non si evinceva la data, e sul quotidiano locale "Puglia" del 19.11.2009;

- con nota prot. n. 13861 del 17.12.2009 il Servizio Ecologia rappresentava all'istante ed agli enti

competenti "...la necessità che il proponente provveda, così come disposto dagli artt. 22 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e dal comma 2, art. 10, della L.R. n.11/01 e s.mm.iL, a presentare l'istanza in argomento, opportunamente documentata, dandone comunicazione allo scrivente Ufficio, anche altri enti coinvolti nella procedura di V.I.A. ed in indirizzo indicati, i quali devono esprimere il parere di competenza sul S.I.A. aggiornato in data 28.07.2009 e del quale non v'è cenno nel parere espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. n. 2713 del 20.01.2009, quindi in epoca antecedente la rivisitazione del predetto S.I.A.

L'ufficio scrivente ritiene inoltre che le pubblicazioni effettuate e trasmesse siano incomplete contenendo irregolarità formali, atteso che non è specificato il deposito degli elaborati appena accennato, nonché una sommaria descrizione della specificità del caso (art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e commi 2 e 3, art. 11, della L.R. N. 11/01 e ss.mm.ii), elementi che impediscono la massima trasparenza e partecipazione ai soggetti portatori di interesse nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria sulla V.I.A.

Pertanto, considerata l'incompletezza delle predette pubblicazioni, il proponente dovrà necessariamente provvedere ad integrarle nei termini sopra indicati e precisare, in ossequio alla direttiva comunitaria sulla V.I.A. n. 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, le modalità di accesso al pubblico per la consultazione degli atti...

A tal proposito preme evidenziare che il termine massimo di 120 giorni per la conclusione del procedimento, giusta ordinanza n. 830/2009 del TAR Lecce, decorrerà dalla data in cui vi verranno espletate le richieste integrazioni alle pubblicazioni e delle quali la società dovrà dare evidenza alla competente autorità. Considerato quanto evidenziato si invita la società in indirizzo a provvedere a tali adempimenti nel più breve tempo possibile, la Provincia ed il Comune di Taranto ad esprimere il proprio parere nei termini previsti dalla normativa in vigore...";

- con nota acquisita al prot. n. 4831 del 31.03.2010 l'istante trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "Avvenire" (quotidiano a diffusione nazionale), "Puglia" (quotidiano a diffusione regionale) e sul BURP n. 8, tutti del 14.01.2010;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 4833 del 31.03.2010 il proponente comunicava il deposito del S.I.A. relativo al progetto in discussione presso il Comune e la Provincia di Taranto;

- con nota prot. n. 6523 del 04.05.2010 il Servizio Ecologia, rilevato che la cava in oggetto ricade nell'isola amministrativa di tipologia "I b", compresa nel territorio circoscrizionale del Comune di Taranto, invitava la società proponente, stante quanto disposto dall'art. 1 della L.R. n. 41 del 19 dicembre 2008 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", a depositare la documentazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii. presso i comuni di Fragagnano, Lizzano e Roccaforzata.

Con la stessa nota si invitavano le predette amministrazioni ad esprimere il parere di competenza;

- con ricorso pervenuto al Servizio Ecologia il 18.06.2010, la società proponente impugnava la sopra citata nota prot. n. 6523/2010;

- con nota trasmessa via fax in data 24.06.2010 l'avv. Pietro Quinto trasmetteva l'ordinanza del TAR Lecce (n. 00442/2010 Reg. Ord. Sosp. - n. 01488/2009 Reg. Ric.) che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ditta Vergine "...ha ritenuto che l'individuazione da parte della Regione di nuove amministrazioni interessate al procedimento solo dopo il decorso del termine di 120 giorni per la definizione dell'istanza...contrasta con il principio di certezza della conclusione del procedimento e permette l'ingiustificata dilazione del termine per provvedere..."; pertanto il TAR assegnava il termine massimo di 60 giorni per definire il procedimento;

• con nota prot. n. 8524 del 25.06.2010 il Servizio Ecologia rappresentava al proponente, a tutti gli enti interessati, nonché al Presidente del Tar Lecce - Sezione 1 - ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, tra l'altro che:

“Con nota acquisita al prot.4833 del 31.03.2010... la ditta Vergine trasmetteva il SIA al comune di Taranto ed alla Provincia di Taranto e con ulteriore nota datata 16.10.2010 (??) ed acquisita al prot.4831 del 31.03.2010 trasmetteva copia delle nuove pubblicazioni effettuate sul BURP e sui quotidiani “Avvenire” e “Puglia” del 14.01.2010.

Atteso poi che alla società era forse “sfuggito” l'obbligo del coinvolgimento delle altre amministrazioni interessate, questo Ufficio con nota prot.6253 del 04.05.2010 (trentaquattro giorni dopo aver acquisito formalmente l'incompleta notifica dell'istanza e le nuove pubblicazioni) invitava la società a notificare la dovuta documentazione anche ai comuni di Fragagnano, Lizzano e Roccaforzata ricordando quanto disposto dalla L.R.41 del 19.12.2008 ed invitando gli stessi Enti ad esprimere il proprio parere.

Contestualmente, proprio nell'ottica della trasparenza dell'azione della P.A. ed in ossequio a quanto disposto dal TAR Puglia, la pratica, come da apposito regolamento regionale, veniva portata all'attenzione del Comitato Reg.le di V.I.A., che nella seduta del 23.06.2010, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali depositati, ha evidenziato quanto segue:

“Si tratta di richiesta di quattro interventi estrattivi in ampliamento individuati come Aree 1, 2, 3 e 4 aventi le seguenti caratteristiche:

AREA 3: Fg. 17 - P.Ile 32-33-34-37-38-60-63; per una Superficie Mq. 63.300;

AREA 2: Fg. 17 - P.Ile 45-53-54-61-65-66-122 per una Superficie mq 67.500;

AREA 1: Fg. 17 - P.Ile 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121; Fg. 8 P.Ile 34-35-38-39-41-54; per una Superficie mq. 76.500;

AREA 4: Fg. 23 - P.Ile 96-106-107-108-128-241; per una Superficie Mq. 28700.

L'istanza, acquisita al protocollo della Regione Puglia del 31.03.2010, è relativa ad nuovo procedimento ed è corredata da:

- Studio d'impatto ambientale
- All. 1 Valutazione del rumore ambientale
- All. 2 Misura delle emissioni diffuse in atmosfera
- All. 3 Sintesi non tecnica
- All. 4 Analisi costi-benefici
- All. 5 Carte tematiche

Non risulta in atti il progetto degli interventi e relativi elaborati cartografici.

Gli interventi insistono sul foglio 202 “Taranto” (1:100.000) della Carta Geologica d'Italia, la zona è riportata con la formazione geologica del Calcareniti del Calabraniano, denominato con la sigla P-Qcc, assimilabile alla “Calcarenite di Gravina”, mentre l'area in esame ricade nel Foglio 203 in scala 1:25.000 dell'I.G.M., tavolette III N.O. FRAGAGNANO e III S.O. SAVA.

Per tutte e quattro le aree è prevista l'estrazione di calcarenite in blocchi, la tipologia di coltivazione è a “fossa” ed è previsto un approfondimento massimo di 23 m da p.c.

Le caratteristiche tecniche e qualitative della calcarenite che si coltiverà sono tali da destinare il materiale estratto ad un uso per “materiale di costruzione”.

L'osservazione delle pareti di cava adiacenti e la conoscenza della sequenza stratigrafica locale ha permesso di individuare il tipo di giacimento da sfruttare;

Terreno vegetale per uno spessore medio di 0.50m (da utilizzare per il ripristino ambientale);

Livello di cappellaccio di alterazione dello spessore di circa 1metro;

Bancata sottostante di calcarenite, che sarà sfruttato per uno spessore di circa 20-22 metri;

La “bancata” di calcarenite che si presenta sotto uno strato di terreno vegetale ed un metro circa di

cappellaccio di alterazione, verrà coltivata “per fette orizzontali discendenti” con da macchine da taglio mobili su rotaie a strati orizzontali successivi di spessore di 0,25 m dall’alto verso il basso su tutta la superficie del cantiere, dalla quota del piano di scopertura fino al letto del giacimento a quota m -22 -23 circa.

L’andamento topografico del terreno interessato allo scavo è quasi pianeggiante, con dislivelli di qualche metro.

Dal confronto della tavola del P.U.T.T. relativa alla classificazione degli “ambiti territoriali estesi” si evince che l’area d’intervento, risulta ricadere in un A.T.E. di valore normale (“E”), laddove non è direttamente dichiarabile un valore paesaggistico.

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale a livello comunale, si evidenzia che il sito risulta ricadere nell’ambito di aree extraurbane classificate come zone “E” Rurale.

Gli interventi di attività estrattiva non rientrano all’interno di aree vincolate dal SIC - ZPS né vincolate dal Parco delle Gravine e non sono interessate da altri vincoli.

Il Comitato VIA, preso atto

- che con Determina n. 271 del 21 maggio 2009 la Regione Puglia ha espresso parere V.I.A. negativo in merito all’istanza della ditta Giuseppe Vergine, anche in considerazione della carenza del SIA prodotto dalla ditta con riferimento all’impatto sull’attività di una adiacente discarica di rifiuti non pericolosi;

considerato

- che lo Studio d’Impatto Ambientale presentato non analizza specificamente le interferenze delle attività richieste con l’attività in essere della discarica di rifiuti non pericolosi adiacente;

- che agli atti del nuovo procedimento non risultano elaborati progettuali;

- che l’analisi Costi-benefici presentata non sviluppa adeguatamente l’analisi dei benefici di carattere ambientale degli ampliamenti richiesti;

- che non viene adeguatamente illustrato il progetto di recupero delle aree (planimetrie e sezioni), tanto è più evidente in corrispondenza dell’area 4 adiacente alla discarica in esercizio

ritiene che lo studio di V.I.A. debba essere integrato:

- con la effettiva valutazione degli impatti cumulativi derivanti dal contemporaneo esercizio dell’attività estrattiva e di gestione dei rifiuti, anche in relazione al traffico;

- da elaborati grafici che individuano le mutue posizioni plano-altimetriche cava-discarica;

- analisi costi-benefici ambientali.”

Si rammenta che detta documentazione dovrà essere inviata dal proponente a tutte le altre amministrazioni coinvolte nella procedura di V.I.A. e che il rilascio del parere richiesto resta sospeso fino all’acquisizione degli elementi integrativi sopra evidenziati che dovranno essere trasmessi all’Ufficio scrivente entro 15 gg. dal ricevimento della presente.

Infine, allo scopo di consentire la definizione dell’iter istruttorio di compatibilità ambientale dell’intervento in discussione, si invita il proponente a dare contezza dell’avvenuto deposito degli elaborati presso i comuni di Fragagnano, Lizzano e Roccaforzata, così come richiesto con nota del Servizio Ecologia prot. n. 6254 del 04.05.2010, sollecitando, nel contempo, gli Enti in indirizzo ad esprimere il parere di competenza entro il predetto termine di 15 gg. significando che, decorso tale periodo senza che sia pervenuto quanto richiesto, l’Ufficio scrivente comunque provvederà a adottare l’atto finale sulla base della documentazione agli atti...”;

• con nota acquisita al prot. l’avv. Pietro Quinto, in nome e per conto della ditta Vergine Giuseppe, rilevava il ritardo della richiesta di integrazioni esplicitata al punto precedente in riferimento ai termini previsti dalla normativa vigente; ciò nonostante lo stesso legale, in nome e per conto del suo assistito, dichiarava la volontà del proponente a fornire gli elaborati richiesti;

- In data 16.07.2010 la società proponente provvedeva ad inviare contestualmente due note:
 - con la prima, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia 9860 del 20.07.2010, la precitata ditta dichiarava di rinunciare al progetto di ampliamento sui terreni delle p.lle 96-106-107-108-128-241, fg. 23 (Area 4);
 - con l'altra, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia 9867 del 20.07.2010, venivano fornite integrazioni progettuali richieste con la citata nota prot. n. 8524/2010, aggiornate allo stralcio della parte denominata AREA 4 e concernente le p.lle 96-106-107-108-128-241, di cui alla prima nota.

- Con successiva nota acquisita al prot. n. 9981 del 21.07.2010 il proponente trasmetteva le copie delle lettere di trasmissione della documentazione integrativa presso gli altri enti territorialmente competenti, coinvolti nella procedura di V.I.A.;

- Con nota prot. n. 10116 del 23.07.2010 il Servizio Ecologia, facendo riferimento alle note trasmesse dal proponente, acquisite al protocollo rispettivamente ai numeri 9860 e 9867/2010, rappresentava alle amministrazioni interessate dall'intervento in discussione, quanto di seguito riportato:

...giovà ricordare che il termine per la conclusione del procedimento di compatibilità ambientale è fissato, come da ordinanza del TAR Lecce n. 442/2010, per il giorno 22.08.2010 (60 giorni dalla trasmissione dell'ordinanza avvenuta in data 24.06.2010) e che la sopravvenuta variante avanzata dalla ditta e il contestuale deposito delle integrazioni non modifica il termine ultimo per la pronuncia prima indicata.

Infatti, nel corso dell'udienza in Camera di Consiglio tenutasi in data 21.07.2010, nonostante sia stata evidenziata la circostanza sopra richiamata, è stato confermato il termine di 60 gg.- per esprimere il parere di compatibilità ambientale di competenza di questo Servizio, la cui scadenza rimane fissata quindi per il 22.08.2010.

Ciò premesso, al fine del rispetto del termine sopra indicato, si invitano cadesti Enti ad esprimere il parere di competenza entro 5 giorni dal ricevimento della presente nota.

Decorso tale periodo senza che sia pervenuto quanto richiesto, questo Ufficio provvedere a definire l'iter istruttorio sulla base della documentazione agli atti...";

- con successiva nota prot. n. 10123 del 23.07.2010 il Servizio Ecologia evidenziava al proponente, al Presidente del Tar Lecce - Sezione 1 - ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, l'iter procedurale percorso, sottolineando tra l'altro che l'intervento riproposto "...nonostante le dichiarazioni della società relative alla "modifica sostanziale", è esattamente lo stesso oggetto del precedente parere negativo come rilevabile anche dalle ultime pubblicazioni effettuate dalla società e notificate con nota acquisita al prot. n. 4831 del 31.03.2010...; solo ora con la...nota acquisita al prot. n. 9869/2010..., con la dichiarata rinuncia a buona parte dell'intervento, viene di fatto proposta una modifica dell'intervento...pur essendo stata proposta la ...modifica progettuale solo in data 20.07.2010...e pur essendo stata rappresentata tale circostanza nel corso dell'udienza tenutasi in data 21.07.2010...è stato confermato il termine di 60 gg,. per esprimere il parere di compatibilità, con nota prot. n. 10116 del 23.07.2010...è stato richiesto a tutti gli Enti coinvolti di esprimere il proprio parere nel termine di 5gg. Si ritiene necessario continuare ad informare della vicenda la Procura della Repubblica di Taranto a cui verranno inviate tutte le successive comunicazioni relative all'intervento di che trattasi e alla quale...si assicura che si farà tutto il possibile per il rispetto dei tempi imposti dal TAR Lecce...";

- con nota acquisita al prot. n. 10421 del 29.07.2010 l'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano trasmetteva il seguente parere:

"...Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Vergine in data 25 luglio u.s. con la quale, tra l'altro, si rinuncia alla richiesta di ampliamento della cava contrassegnata come "Area 4" negli elaborati stessi;

Vista la nota di sollecito della Regione Puglia del 23 luglio u.s. per la definizione della procedura di V.I.A. in argomento;

Si evidenzia che a seguito della rinuncia al progetto dell'area 4, la distanza della cava in ampliamento (Area 1, 2 e 3) è superiore a 1.000 m. dal territorio di Lizzano;

Considerato che il territorio posto a nord del comune di Lizzano ed interposto alle aree interessate dal progetto di ampliamento della cava in argomento è già compromesso da diverse attività comportanti impatti ambientali non indifferenti, quali la discarica di rifiuti della stessa soc. Vergine, le cave di tufi di almeno altre due società nella stessa località "Palombara" (D'Elia Domenico e Sapio Maria Grazia), la cava della stessa soc. Vergine;

Considerato che la stessa porzione di territorio è interessata altresì dalla previsione di installazione di un parco eolico (della potenza di 26 MW richiesto dalla soc. a r. 1. Energia in Natura) e da due impianti fotovoltaici con A.U.R. (della potenza complessiva di 10.35 M.W. delle soc. Sol 3 s.r.l. denominato "Ostone" e 9Ren denominato "S. Trifone"), anche questi di notevole impatto ambientale;

Considerato altresì che questo comune, attraverso l'intervento di ampliamento della cava in argomento, subirà un ulteriore impatto cumulativo e negativo, ritiene di dover esprimere il presente parere:

- Dal SIA non si evince quale possa essere la valutazione complessiva dovuta alla coltivazione dei 3 lotti atteso che non vi è alcuna valutazione quantitativa degli impatti;

Non si evincono quali sono i contributi della attività di coltivazione di cava, sulle componenti ambientali in considerazione allo stato di fatto, ossia in considerazione degli impatti esistenti sul territorio a causa delle intense attività antropiche esistenti nel raggio di 1 Km dall'attività di cava che risultano di per se molto impattanti (discarica Vergine in località Mennole, discarica Vergine in località Palombara, altre attività di cava della stessa

proprietà, altre attività di cava). In pratica non sono stati valutati gli impatti ex ante di tali attività e quindi il contributo quantitativo dovuto alla nuova attività di cava. Una idonea valutazione dell'intervento andrebbe fatta valutando e stimando quantitativamente gli impatti allo stato attuale (ex ante) e successivamente stimando la situazione "di progetto".

- Nel SIA non vi è una rappresentazione quantitativa degli impatti atta a rappresentare la magnitudo degli stessi, siano essi negativi e positivi, in modo da stimare se l'intervento sia da considerarsi accettabile dal punto di vista ambientale o da rigettare;

- Nel SIA non sono stati considerati e quindi quantificati alcuni fattori di impatto:

- Aumento dell'inquinamento atmosferico locale da parte dei mezzi di trasporto, degli automezzi di cantiere e dei generatori elettrici;
- Immissioni più o meno significative di gas-serra nell'atmosfera;
- Alterazioni locali degli assetti superficiali del suolo comunque prodotti e impoverimento di suoli fertili superficiali;
- Eliminazione di vegetazione naturale;
- Aumento del degrado ambientale;
- Introduzione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico;
- Interferenze con il traffico locale;
- Produzione di rifiuti;
- Impatti generali legati al consumo di risorse non rinnovabili;
- Consumo di risorsa suolo.

- Il progetto prevede la coltivazione di un lotto di cava in aderenza alla discarica in esercizio con grave rischio di possibili cedimenti della parete di separazione.

- Nel SIA, nel paragrafo 3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE si fa riferimento ad una descrizione geologica che è totalmente difforme da quella dell'intervento (si fa riferimento ad uno spogliatoio e delle torri da realizzare su un affioramento calcareo); ciò risulta rappresentativo di quanta accuratezza sia stata impegnata della redazione dello stesso;

- La misura delle emissioni diffuse in atmosfera, allegate al progetto, sono indicative delle emissioni

attuali ma nulla dicono sulla stima in fase di realizzazione;

- La valutazione del rumore ambientale, allegate al progetto, rappresentano la verifica degli attuali limiti acustici, mancando una stima in fase di realizzazione.

Per tutto quanto sopra riportato, constatato che lo Studio di impatto Ambientale risulta carente ed inadeguato, sulla base delle valutazioni in esso contenute non può che esprimersi parere NEGATIVO alla Valutazione d'impatto Ambientale...”,

„ Nella seduta del 28.07.2010 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c.6 art.4 e del c.4 art.11 R.R. approvato con D.G.R. n.24/09, valutate le integrazioni pervenute, così si esprimeva:

“In riscontro alla richiesta di integrazioni, la Ditta proponente ha trasmesso la seguente documentazione:

Progetto Area 1 (Fl. 17 p.lle 32-33-34-37-38-60 e 63)

- Relazione tecnica (Piano di coltivazione -Sistemazione area-Programma economico-finanziario);
- Tavv. 1A-1B-2-3-4-5.

Progetto Area 2 (Fl. 17 p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122)

- Relazione tecnica (Piano di coltivazione -Sistemazione area-Programma economico-finanziario);
- Tavv. 1A-1B-2-3-4-5.

Progetto Area 3 (Fl. 17 p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116 e 121 e Fl. 8 p.lle 34- 35-38-39-41 e 54)

- Relazione tecnica (Piano di coltivazione -Sistemazione area-Programma economico- finanziario);
- Tavv 1A-1B-2-3-4-5.
- Tav. A, Tav. B, Tav. C;
- Relazione integrativa del S.I.A.
- Progetto dell'area d'assieme delle Aree 1,2 e 3 con Relazione tecnica e Tavv. 1-2-3-5; nonché copia della rinuncia del progetto di ampliamento sull'area 4 (Fl. 23 p.lle 96-106-107-108- 128-241).

Il Comitato,

- preso atto della documentazione integrativa e pur considerando positiva dal punto di vista ambientale la rinuncia all'ampliamento dell'Area 4;
- rilevato che non è stata presentata la valutazione degli impatti cumulativi del contemporaneo esercizio dell'attività estrattiva e di gestione dei rifiuti, anche in relazione al traffico;
- verificato altresì che non viene fornita l'analisi costi-benefici ambientali adeguata agli interventi proposti,

ritiene di dover esprimere sfavorevole di compatibilità ambientale del progetto proposto.”

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 10623 del 03.08.2010, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni a trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Detta nota, trasmessa per raccomandata n. 13195377229-9, risulta dal sito web delle Posteitaliane consegnato dal portalettere del centro postale di Lecce Recapito in data 06.08.2010;

- con nota prot. n. 11419 del 30.08.2010 la Provincia di Taranto - Servizio Valutazione di Impatto Ambientale trasmetteva il parere di seguito riportato:

Dall'esame della pratica, effettuato dal gruppo di lavoro costituito presso lo scrivente Settore, è emerso che:

1. l'area interessata dall'ampliamento di cava, secondo quanto riportato nella carta giacimentologica allegata al vigente P.R.A.E. (approvato con D.G.R. n. 445/2010), rientra in zona perimetrata a vocazione estrattiva;
2. in riferimento al P.U.T.T., l'area di ampliamento ricade in ambito ATE "E" e non risultano vincoli correlati;
3. codesta Autorità competente consideri l'opportunità di valutare l'analisi costi-benefici ambientali anche in relazione ai volumi residui relativi alle attività estrattive già in esercizio.

Ciò posto, lo scrivente Servizio ritiene che l'intervento è assentibile sul presupposto di cui al 3° punto delle considerazioni sopra esposte, nonché del rispetto di tutte le azioni di mitigazione degli impatti previste dalle NTA del vigente PRAE.

Si segnala, inoltre la necessità che la ditta provveda a redigere un Piano del monitoraggio del traffico indotto dalla nuova attività volto ad evitare che l'incremento derivante da essa possa concentrarsi nelle ore di punta e ingenerare un peggioramento della condizioni del traffico, anche in termini di emissioni in atmosfera e che le attività di coltivazione vengano pianificate in maniera coordinata con quelle già in esercizio da parte della stessa ditta al fine di minimizzare l'impatto sulle matrici ambientali con particolare riferimento alla produzione delle polveri...";

- con nota acquisita al prot. n. 11590 del 06.09.2010 il dott. D'Allura Francesco, in qualità di tecnico progettista, trasmetteva le controdeduzioni al parere negativo espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzano.

Difatti tali osservazioni si riferivano esclusivamente al parere della sopracitata amministrazione comunale, non riportando alcun riferimento né nella forma né nei contenuti al giudizio negativo espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A.;

- con ricevuta prot. n. 12014 del 14.09.2010 il dott. D'Allura Francesco, in qualità di tecnico progettista, ritirava copia della nota prot. n. 10623 del 03.08.2010 concernente il preannuncio del parere negativo di compatibilità ambientale dell'intervento in argomento;

Tutto ciò evidenziato, considerato che sono abbondantemente trascorsi i termini per la presentazione delle controdeduzioni richieste dal Servizio Ecologia con la richiamata nota prot. 10623/2010, preso atto che alla data del presente provvedimento non sono pervenute le osservazioni richieste, si ritiene di dover confermare il parere sfavorevole di compatibilità ambientale all'intervento proposto, così come espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 28.07.2010.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il

Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2, art. 2 del predetto regolamento che testualmente recita:

le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come espressamente previsto dal richiamato art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 28.07.2010, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per il progetto concernente l' ampliamento della coltivazione di cava di tufo calcarenitico in loc. Palombara, nel Comune di Taranto, inizialmente individuato al catasto Fl. di mappa 17, p.lle 45-53-54-61-65-66 e 122, Fl. di mappa 17, p.lle 41-42-43-44-46-58-59-62-64-72-116-121 e Fg. di mappa 8, p.lle 34-35-38-39-41 e 54, Fg. di mappa 23, p.lle 96-106-107-108-128-241, Fg. di mappa 17, p.lle 32-33-34-37-38-60-63 così come modificato, giusta nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia 9860 del 20.07.2010, con la rinuncia alle p.lle 96-106-107-108-128-241 del Fg. di mappa 23, proposto dall'Avv. Pietro Quinto - Via Garibaldi, 43, Lecce -, in nome e nell'interesse della ditta Vergine Giuseppe;
- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, nonché alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Taranto;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
